



Giunta Regionale della Campa

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0294052 29/04/2016 12,41

Mitt. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Dest. : MARIA ROSARIA ALFINO

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016



Scheda debiti fuori bilancio

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIPARTIMENTO 52 - DIREZIONE GENERALE 05 - UNITA' OPERATIVA

DIRIGENZIALE 09

Il sottoscritto nella qualità di dirigente della U.O.D. 09, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa U.O.D. e dal responsabile della istruttoria che sottoscrive la stessa

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore : Maria Rosaria Alfinito in qualità di rapp.te legale del Condominio
Viale delle Acacie n. 1

C.F. 95075770651 rappresentata dall'Avv. Marcello Fortunato, domiciliata presso lo studio
legale alla SS Martiri Salernitani n. 31

Oggetto della spesa

Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: ex art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 :

(x) sentenze esecutive;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con DD n. 149 del 21/7/2014 veniva emessa ordinanza ingiunzione ex art. 18 della L. 689/1981, DGR n. 245 del 31.05.2011, pubblicata sul B.U.R.C. n. 38 del 20.06.2011, e D.D. n. 242 del 24/06/2011 pubblicato sul BURC n. 72\2011, con riferimento alle sanzioni previste dal D.lgs. 152 del 2006, nei confronti di **Maria Rosaria Alfinito in qualità di rapp.te legale del Condominio Viale delle Acacie n. 1**

Con nota prot. 0088161 del 8/2/2016 presa in carico il 11/2/2016, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della sentenza 5142/2015 notificata in forma esecutiva, ritenendo che non sussistessero gli estremi per eventuale appello;

che con la precitata sentenza la Regione Campania veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore degli oppositori, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario ex art. 93 c. 1 c.p.c.;

con nota DG05UOD9 prot.n. 0110336 del 17/02/16 è stato richiesto al legale di controparte, Avv. Fortunato, di presentare parcella proforma con le spese da liquidare;

Via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli – Tel 081-7963394 – Fax 081-7963060

dg05.uod03@pec.regione.campania.it – dg05.uod09@pec.regione.campania.it

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente

e l'Ecosistema

Il Dirigente

UOD 03 - 09

L'Avv. Fortunato ha presentato parcella proforma acquisita al prot. 0125116 del 23/2/2016; con nota DG05UOD09 prot. 0151300 del 3/3/2016, è stato richiesto all'Avvocatura Regionale di esprimere parere di congruità sulla parcella proforma presentata dall'Avvocato di controparte; con nota prot. 0237165 del 7/4/2016 presa in carico il 12/4/2016, l'Avvocatura Regionale ha ritenuto che la fattura proforma sia equa e corrispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 5142/2015 e che le spese da liquidare risultano le seguenti :

TOTALE DEBITO € 1.750,94

€ 1.380,00 per diritti ed onorari
€ 55,20 per Cassa Nazionale Avvocati
€ 315,74 per IVA al 22%

Totale € 1.750,94

Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. n. 118\2011 per l'importo complessivo di € 1.750,94

Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito di eventuale giudizio di opposizione.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza n. 5152/2015.
2. copia parcella proforma e parere di congruità.

Data 27-4-2016

Il Funzionario istruttore
Dott. M. Mazzella

Il Dirigente
Dott. G. Pagliarulo

14
N° 5142/15



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE CIVILE



nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia
Cammarota, ha pronunciato la seguente

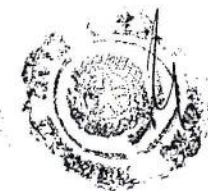
SENTENZA

nella causa recante R.G. n. 8994/2014, ad oggetto
opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 149 del
21.07.2014 emessa dalla Regione Campania, in persona del
Presidente legale rapp.te p.t., assegnata in decisione
all'udienza del 07.12.2015,

TRA

Maria Rosaria Alfinito, in proprio C.F. LFNMRS69T51C361V,
e nella qualità di amministratore del Condominio Viale delle
Acacie n. 1, Salerno, C.F. 95075770651, rapp.ta e difesa
dall'avv. Marcello Fortunato;

Se



12/15

-OPPONENTE-

E

Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., C.F. 80011990639, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Citera;

-OPPOSTA-

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. come novellati dalla L. 69/2009, applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, in virtù dell'art. 58 comma II disp. transit. della citata Legge di riferimento.

Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo all'ordinanza di ingiunzione n. 149 del 21.07.2014 emessa dalla Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., per la sanzione di € 40.000,00, per presunta violazione dell'art. 133, comma 2, del Dlgs 152/2006, Maria Rosaria Alfinito, in proprio C.F. LFNMRS69T51C361V, e nella qualità di amministratore del Condominio Viale delle Acacie n. 1, Salerno, convenne in giudizio Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., chiedendo di

annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio, attribuite al procuratore costituito.

Si costituiva in giudizio l'opposta Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., la quale chiese il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di competenze e spese di giudizio.

In corso di giudizio, il precedente Giudice, dott. Fortunato, con ordinanza depositata il 26.02.2015, sospese l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta, in forza della "eccezione di violazione dell'art. 14, L. 689 del 1981, considerato che l'accertamento delle infrazioni risulta perfezionato sin dall'11.9.2009 e che il primo atto di notifica risale - per quanto è dato evincere agli atti - al 21.1.2010, oltre il termine di novanta giorni ex art. 14 commi II e VI L. 689 del 1981".

All'udienza del 07.12.2015 di discussione, è comparso soltanto il procuratore dell'attrice il quale chiese decidersi la causa, insistendo nella intervenuta estinzione della sanzione per effetto dell'inutile decorso del termine di 90 gg. Previsto

dall'art. 14 della legge 689/1981 ai fini della notifica del verbale.

Precisate pertanto le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione, con stesura e lettura della sentenza a fine udienza.

L'eccezione sollevata dall'opponente, preliminare e assorbente, di violazione dell'art. 14 della Legge 689/1981 è fondata, e pertanto andrà accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.

Ed invero, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981 "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento

dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".

Nel giudizio de quo, con ben già rilevato dal precedente Giudice, poiché l'accertamento delle infrazioni risulta perfezionato sin dall'11.9.2009 e che il primo atto di notifica risale al 21.1.2010, esso è oltre il termine di novanta giorni ex art. 14 commi II e VI L. 689 del 1981.

Per il principio della ragione più liquida, l'opposizione può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente, in questo caso violazione del termine di novanta giorni ex art. 14 commi II e VI L. 689 del 1981, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre proposte dalle parti, in questo giudizio.

Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida", che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida

decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.2008).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio recante RG n. 8994/2014, così provvede :

-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 149 del 21.07.2014 emessa dalla Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., e successivi atti.

-Condanna l'opposta Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 1.200,00 in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario avv. Marcello Fortunato.

Salerno, 07.12.2015

Il direttore amministrativo
dott.ssa Eleonora Gambardella

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lucia Cammarota

TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 7 DIC. 2015
Il Direttore amministrativo dott.ssa Eleonora Gambardella

Tribunale di Salerno

Prima sezione civile

Il Giudice

letti gli atti del giudizio n. 8994/2014 r.g., avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 149/2014, proposta da Maria Rosaria Alfinito quale amministratrice del Condominio di Viale delle acacie 1 di Salerno (avv. Fortunato) nei confronti della Regione Campania (avv. Citera);

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione e rilevato come le contestazioni dell'opponente non appaiono prima facie infondate, riguardo - in particolare indispensabile - all'ecceputa violazione dell'art. 14, l. 689 del 1981, considerato che l'accertamento delle infrazioni risulta perfezionato sin dall'11.9.2009 e che il primo atto di notifica risale - per quanto è dato evincere dagli atti - al 21.1.2010, oltre il termine di novanta giorni ex art. 14 commi II e VI l. 689 del 1981;

ribadito difatti che il soggetto che propone opposizione contro ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa pecuniaria, mentre ha l'onere di eccepire i vizi del provvedimento non rilevabili d'ufficio, quale la mancanza della preventiva contestazione, non ha anche l'onere di porre in essere - al fine di fornire la prova del vizio fatto valere - un'attività processuale diretta all'acquisizione di quegli stessi documenti, quali la copia del rapporto e gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione immediata o mediante notificazione, che l'autorità che ha emesso il provvedimento ha il dovere-onere (indipendentemente dalla sua costituzione in giudizio) di allegare al processo, a seguito del relativo ordine impartito dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981 (Cass. 20.1.2010, n. 927);

p.q.m.

sospende l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta;

rinvia per il proseguo all'udienza del 7.12.2015.

Salerno, 19.2.2015.

Il Giudice

dott. Giuseppe Fortunato

26 FEB 2015

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N.

53

Io sottoscritto Avv. Marcello FORTUNATO in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 30.06.06, previa iscrizione al n. 15/2016 del mio registro cronologico, per conto della **Sig.ra Maria Rosaria Alfinito, in proprio e nella qualità di Amministratore del Condominio di Viale delle Acacie n. 1**, ho notificato la suestesa sentenza a:

(Reg. Cron. n. 15/2016) - REGIONE CAMPANIA - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. - ELETTIVAMENTE DOMICILIATO CON IL SUO PROCURATORE COSTITUITO AVV. PAOLO CITERA PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE - VIA ABELLA SALERNITANA N. 3 - 84127 - SALERNO spedendone

copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76691787768-8 spedita dall'Ufficio Postale Salerno Centro.

Salerno, 14.01.2016

Avv. Marcello FORTUNATO





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione
il predetto titolo di Pubblica Ministero di darvi assi-
stenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di
concorrerli quando ne siano legalmente richiesti.
E' copia conforme all'originale e si rilascia in forma
eseguita a richiesta dell'Avvocato FORTUMATO

11 GEN 2016

Salerno, li

FBO Funzionario giudiziario
Dott.ssa Flaminia Basso

E' copia conforme all'originale a richiesta

dell'Avv. FORTUMATO

Salerno, li 11 GEN 2016



Funzionario giudiziario
Dott.ssa Flaminia Basso

23/02/16 MAFUCCI

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

Salerno, 22.02.2016

Spett.le
Regione Campania
Via S. Lucia n. 81
NAPOLI
P.IVA 03516070632

Fattura proforma

Oggetto: **Liquidazione spese sentenza n. 5142/2015**

Onorario	€ 1.200,00
Spese generali 15%	180,00
Totale	1.380,00
C.N.A. (4%)	55,20
I.V.A. 22%	315,74
Totale imponibile	1.750,94
- Ritenuta d'acconto	276,00
TOTALE	€ 1.474,94

Vi preghiamo di bonificare a:
Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Filiale 110
IBAN: IT 78A0538715204000000000722

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0125116 23/02/2016 10,40

Mitt. : STUDIO LEGALE MARCELLO FORTUNA...

Ass. : 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 6 del 2016





Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0237165 07/04/2016 09,10
Mitt.: Avvocatura Regionale

Ass.: 520509 UOD Tutela dell'acqua e gestio...

Classifica: 4.



DIP. 52 SALUTE E RISORSE NATURALI
D.G. 05 AMBIENTE E ECOSISTEMA
UOD 09 TUTELA DELL'ACQUA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA
VIA DE GASPERI, 28
80133 NAPOLI

UOD 09
09/04/16 Bar

Prat. 5568 /14
12/04/16
MASTELLA
4

Prat. 5568 /14
Condominio Viale Acacie
Opp.ad ord.ing.



In relazione alla pratica in oggetto, in riferimento alla v/s nota n.151300 del 03 marzo 2016, ad oggetto richiesta del parere di congruità della fattura pro forma per il pagamento delle spese di lite, si ritiene che la stessa sia equa e rispondente a quanto liquidato dal Tribunale di Salerno con la sentenza n.5142/15..

Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

Avv. P. Citera 089/759065